



COMUNE DI DRENA

Provincia di Trento
Via Roma, 12 – 38074 Drena (TN)



DISCIPLINARE TECNICO – ECONOMICO PER LA GESTIONE DI MALGA CAMPO DI DRENA

TITOLO I ASPETTI GENERALI

Art.1 Oggetto

Il presente **Disciplinare tecnico – economico per la gestione delle malghe trentine**” fa parte integrante - ai sensi dell’art. 25, comma 4 bis, della L.P. 28 marzo 2003, n. 4 - del contratto d’affitto/atto di concessione della malga denominata MALGA CAMPO DI DRENA di proprietà del Comune di DRENA, ubicata in località MALGA CAMPO DI DRENA nel Comune di DRENA E ARCO in Provincia di Trento. L’utilizzazione della malga è considerata nel suo complesso di pascolo, bosco ed infrastrutture secondo l’uso zootecnico normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

Art. 2 Descrizione della malga

La delimitazione dell’Unità Pascoliva di Malga Campo di Drena, risultante dallo Schedario dei Pascoli della Provincia Autonoma di Trento, è riportata nelle cartografie allegate al presente Disciplinare. Per la descrizione dei pascoli della malga ed i relativi riferimenti catastali si rimanda a quanto indicato nel contratto di affitto e nel piano di gestione forestale del Comune. Lo schedario dei Pascoli ora in vigore non è ancora stato aggiornato con le unità di pascolo definite dalla recente revisione del Piano di Gestione Forestale per cui le superfici eleggibili al pascolo potrebbero subire una modifica rispetto a quanto riportato di seguito.

La consistenza della superficie pabulare della malga è pari a:

• Pascoli puliti senza tara	ha 13,6851 ;
• Pascoli con tara 20%	ha 8,7645 ;
• Pascoli con tara 50%	ha 3,8699 ;
TOTALE SUPERFICIE LORDA	ha 26,3195;
TOTALE SUPERFICIE NETTA	ha 22,6317

La superficie pascolabile è contraddistinta dalle seguenti particelle fondiarie:

Prog.	Comune catastale	Numero particella fondiaria	Superficie catastale (mq)	Superficie pascolabile (mq)
1.	ARCO	3592	24654	21959
2.	ARCO	3596/6	248185	9142
3.	DRENA	1383/1	780380	232094

I diritti e le servitù inerenti le malghe sono quelli risultanti dal Libro Fondiario e quelli finora praticati.

La consistenza degli edifici con i relativi impianti ed attrezzature è dettagliatamente elencata nel verbale di consegna della malga.

Presso la malga è possibile



COMUNE DI DRENA

Provincia di Trento
Via Roma, 12 – 38074 Drena (TN)



- trasformare il latte prodotto;
- x svolgere attività agrituristiche vendita prodotti aziendali.

Art. 3 Destinazione della malga (in relazione al bestiame alpeggiato)

La malga è destinata prioritariamente all'allevamento di:

- Vacche in lattazione
- x Bovini in allevamento/asciutta
- Bovini da ingrasso
- Capre da latte
- Ovicapri da allevamento/carne
- Equini

Art. 4 Durata della monticazione

Il periodo di monticazione non potrà avere durata inferiore a quella indicata in sede di offerta e potrà di regola iniziare il 1° maggio d'ogni anno e terminare il 31 ottobre, nel rispetto delle vigenti prescrizioni di massima di polizia forestale e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee. Il periodo di monticazione non può essere inferiore a 120 giorni.

Eventuali anticipi, ritardi o proroghe del periodo di monticazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla proprietà e dal Servizio Foreste e Fauna, tenuto conto delle condizioni stazionali, dell'andamento climatico e dello stato del cotico.

Art. 5 Determinazione del carico

Il carico ottimale di bestiame è di 24 U.B.A. (unità bovine adulte) così determinabili:

- - Vacche in lattazione e altri bovini di oltre due anni = 1 U.B.A.
- - Equini di oltre 6 mesi = 1 U.B.A.
- - Bovini da 6 mesi a 2 anni = 0,6 U.B.A.
- - Bovini sotto i 6 mesi = 0,4 U.B.A.
- - Ovini = 0,15 U.B.A.
- - Caprini = 0,15 U.B.A.

L'età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte è accertata all'inizio del periodo di pascolo. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.

Per garantire la buona conservazione del pascolo l'affittuario/concessionario si impegna a monticare il carico stabilito, fatta salva una tolleranza in più o in meno del 10%. Tale tolleranza è evidenziata nel verbale di consegna e/o di carico.

La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico avvalendosi dei custodi forestali.



COMUNE DI DRENA

Provincia di Trento
Via Roma, 12 – 38074 Drena (TN)



Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora la malga non venga caricata con il numero minimo di 20 UBA, la proprietà, previa diffida al reintegro del carico animale, provvederà unilateralmente alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la malga non sia monticata l'affittuario/concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone d'affitto/concessione, e la proprietà potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.

È fatto obbligo per il concessionario, qualora richiesto, di alpeggiare e caricare in malga eventuali capi di bestiame di proprietà dei residenti nel Comune di Drena, titolari di uso civico, nel limite massimo del 30% del carico ottimale in termini di U.B.A., dietro rimborso di eventuali spese sostenute dal concessionario.

Art. 6 Limitazione alle categorie di animali monticati

In relazione a quanto disposto dall'art. 3 del presente disciplinare tecnico-economico, la malga è utilizzata principalmente per il pascolo di BOVINI IN ALLEVAMENTO/ASCIUTTA che dovranno essere almeno 18 U.B.A.. Le limitazioni alle categorie di animali monticati sono conseguentemente le seguenti: *(a titolo di esempio)*

- La presenza di capi bovini maschi è ammessa nella percentuale massima del 5% con riferimento al carico ottimale della malga;
- La presenza di capi equini è ammessa nella percentuale massima del 15% con riferimento al carico ottimale della malga;
- La presenza di capi ovicaprini è ammessa nella percentuale massima del 15% con riferimento al carico ottimale della malga;

L'affittuario/concessionario è vincolato al rispetto dei limiti percentuali inferiori eventualmente indicati in sede di presentazione dell'offerta.

Art. 7 Condizioni igienico – sanitarie

L'affittuario/concessionario si impegna a rispettare le Direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame nella Provincia autonoma di Trento deliberate annualmente dalla Giunta Provinciale.

Il concessionario rinuncia ad ogni possibile azione di richiesta di risarcimento di danni verso la proprietà nel caso avesse a subire morte di animali. Inoltre nel caso di decesso di capi, il concessionario dovrà effettuare il pronto e corretto smaltimento delle carcasse, fatte salve le procedure di legge esistenti (informazione all'autorità competente ecc.), con spese a proprio carico.

Art. 8 Manutenzioni ordinarie (Interventi di conservazione)

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna alla malga e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni ordinarie di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico dell'affittuario/concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi. All'affittuario/concessionario competono pure i lavori ordinari di conservazione e di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel verbale di consegna dell'alpeggio.

In particolar modo sarà importante mantenere le superfici di pascolo sul crinale tra Cima Bassa e Palon dove nel 2020 è stato effettuato un intervento di miglioramento ambientale con recupero di superfici pascolabili da mandrie ovi-caprine e le superfici che presumibilmente verranno recuperate nel 2026 grazie



COMUNE DI DRENA

Provincia di Trento
Via Roma, 12 – 38074 Drena (TN)



ad un intervento che la proprietà ha intenzione di fare e che risulta già finanziato (subito a monte della strada di accesso al compendio di pascoli).

La proprietà, tramite la i custodi forestali, ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

Art. 9 Migliorie (Interventi di miglioramento)

La proprietà ha facoltà, anche durante il periodo dell'affitto/concessione, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che l'affittuario/concessionario possa opporsi. Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del fondo e/o di valore dei fabbricati a seguito di tali interventi. Le parti potranno eventualmente accordarsi per l'adeguamento del canone di affitto/concessione dell'alpeggio mediante stipula di apposito atto aggiuntivo.

L'affittuario/concessionario è obbligato ad eseguire gli interventi di miglioramento straordinario indicati in sede di offerta che siano stati oggetto di attribuzione di punteggio tecnico.

All'inizio della stagione di monticazione l'Ente proprietario e l'affittuario/concessionario si accordano su eventuali miglioramenti fondiari ulteriori rispetto a quelli offerti in sede di aggiudicazione della malga, da eseguirsi, in "conto affitto", direttamente dall'affittuario/concessionario. Quest'ultimo è tenuto a compiere tutti gli interventi di miglioramento fondiario, sul pascolo e sulla viabilità che siano indicati espressamente per qualità ed entità nel contratto/atto di concessione e nel verbale di consegna.

I lavori straordinari così assegnati non possono superare il valore monetario del canone di affitto/concessione.

Qualora non vi provveda l'affittuario/concessionario, l'Ente proprietario può far eseguire i lavori necessari utilizzando i fondi costituenti il deposito cauzionale previsto dal contratto e le sanzioni comminate ai sensi del successivo articolo 27.

Art. 10 Oneri generali a carico dell'affittuario

Durante la gestione della malga, l'affittuario/concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente proprietario.

L'affittuario/concessionario o i propri soci o il soggetto preposto alla gestione della malga dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente disciplinare.

Art. 11 Oneri particolari dell'affittuario/concessionario per la gestione della malga

Nella conduzione della malga l'affittuario/concessionario si impegna ad osservare quanto segue:

- a) oltre al bestiame di proprietà del conduttore, va preferibilmente monticato quello di proprietà di residenti aventi diritto di uso civico;
- a) il bestiame monticato va registrato nell'apposito "registro di monticazione";
- b) i cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi è limitato al raduno del bestiame e/o guardiania, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi vanno sempre custoditi;
- c) la legna occorrente ai bisogni della conduzione della malga può essere raccolta anche nel bosco, previa autorizzazione della proprietà e presentazione della denuncia di taglio agli Enti competenti. Non è



COMUNE DI DRENA

Provincia di Trento
Via Roma, 12 – 38074 Drena (TN)



possibile fare commercio o asportare la legna da ardere che al momento della demonticazione risultasse eccedente. Essa va conservata per i bisogni della stagione monticatoria successiva.

- d) in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, l'affittuario/concessionario si impegna a:
- arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale;
 - effettuare la manutenzione ordinaria delle strade d'accesso all'alpe, dei fabbricati, sentieri, acquedotti, pozze d'abbeverata ed altre infrastrutture;
 - provvedere all'accurata ripulitura di fine stagione dei portici, delle stalle e di tutti i locali in genere.

Art. 12 Responsabilità civili

Durante il periodo di monticazione l'affittuario/concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati agli stabili e pascoli in connessione con l'esercizio dell'attività.

Art. 13 Durata dell'affitto/concessione

La durata dell'affitto/concessione viene fissata in 7 annate agrarie con inizio il primo aprile e termine il 31 ottobre di ciascun anno.

Art. 14 Divieto di subaffitto/subconcessione

È espressamente vietato il subaffitto/subconcessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.

Art. 15 Cauzione

A titolo cautelativo l'ente proprietario chiede all'affittuario/concessionario un deposito cauzionale infruttifero di € 1.700,00, pari al canone di concessione dovuto per un'annualità a garanzia degli obblighi contrattuali nonché per eventuali danni che fossero arrecati per colpa o negligenza dell'affittuario/concessionario. Detta cauzione sarà restituita dopo la riconsegna della malga ovvero successivamente alla scadenza del periodo d'affitto/concessione e dopo aver accertato il regolare adempimento delle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare e nel contratto.

TITOLO II ASPETTI ECONOMICI

Art. 16 Canone d'affitto/concessione derivante dall'utilizzo zootecnico tradizionale della malga

Il canone annuo per l'utilizzo zootecnico tradizionale della malga è stabilito in funzione della categoria di bestiame alpeggiato e dei prodotti ottenibili in alpeggio e tenuto conto

- delle caratteristiche del pascolo
- del periodo di monticazione
- dello stato dei fabbricati
- della presenza di servizi
- della comodità di accesso alla malga stessa



COMUNE DI DRENA

Provincia di Trento
Via Roma, 12 – 38074 Drena (TN)



- del beneficio che l'esercizio dell'alpeggio può comportare in termini di conservazione e tutela ambientale.

Il canone annuo, stabilito in € 1700 al netto di IVA, deve essere corrisposto entro il 31/05 di ogni anno. In caso di ritardato pagamento l'importo del canone di affitto/concessione è aumentato degli interessi legali calcolati dalla messa in mora e fino alla data dell'effettivo pagamento.

Art. 17 Canone per utilizzi diversi

Il canone aggiuntivo per lo svolgimento di attività di vendita di prodotti dell'azienda è determinato in 100 Euro, al netto di IVA.

TITOLO III ASPETTI TECNICI

Art. 18 Generalità

L'affittuario/concessionario della malga si impegna a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei successivi articoli.

La conduzione tecnica dell'alpeggio va inoltre effettuata nel rispetto di quanto previsto dalle misure a favore dell'alpeggio nell'ambito dei pagamenti agro-climatico-ambientali del Programma di Sviluppo Rurale in corso della Provincia autonoma di Trento.

Art. 19 Gestione degli animali al pascolo

a) Tutta la superficie del pascolo della malga va integralmente utilizzata indirizzando gli animali (di qualsiasi categoria) al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o nulla utilizzate dagli animali il malghese si impegna a praticare lo sfalcio e l'eventuale asportazione dei residui;

b) va evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio;

c) va limitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree infestate da specie nitrofile (Rumex, Urtica, Deschampsia) attuando un pascolamento veloce;

d) il bestiame non va mandato nelle vicinanze (di norma per un raggio di almeno 20 m) dei fabbricati adibiti a ricovero del personale od utilizzati per il deposito del latte. In queste aree va comunque effettuata la pulizia della vegetazione a cura dell'affittuario/concessionario;

e) non va effettuato il pascolo, con qualsiasi specie animale, nelle zone di rimboschimento.

Art. 20 Integrazioni alimentari

a) Non è ammesso l'uso del carro miscelatore o di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari preconfezionate agli animali;

b) non è possibile fornire agli animali concentrati (mangimi)

Art. 21 Contenimento della flora infestante



COMUNE DI DRENA

Provincia di Trento
Via Roma, 12 – 38074 Drena (TN)



a) Per contenere il diffondersi della flora infestante (ortiche e nitrofile), il primo taglio dovrà essere eseguito prima del carico del polo pascolivo con il bestiame ed almeno una volta durante l'alpeggio, ma sempre prima della fioritura della pianta infestante.

L'intervento dovrà essere eseguito sull'intero pascolo, in particolare in prossimità dei fabbricati (casine o baiti).

In sede di carico, la proprietà potrà indicare specifiche aree di pascolo infestate da vegetazione arbustiva ed arborea sulle quali intervenire con il taglio ed asporto dei residui dal pascolo stesso.

b) non è ammesso l'uso di prodotti diserbanti o disseccanti.

Art. 22 Concimazione e gestione delle deiezioni

Per la concimazione del pascolo si provvederà esclusivamente mediante l'idoneo spargimento delle deiezioni prodotte in malga.

Vanno in ogni caso osservate le seguenti prescrizioni:

- a) non è possibile asportare il letame/liquame dalla malga;
- a) il letame/liquame prodotto dal bestiame va, di norma, distribuito sul pascolo alla fine del periodo di monticazione secondo le modalità stabilite nel verbale di consegna e/o di carico (in genere a beneficio delle superfici pascolive più magre);
- b) nelle zone infestate da piante ammoniacali si deve evitare nel modo più assoluto ogni ulteriore concimazione;
- c) non è ammesso l'uso di concimi minerali;
- d) è ammesso il ricorso alla fertirrigazione (mediante la distribuzione del liquame con acqua).

TITOLO IV PROCEDURE

Art. 23 Consegna e riconsegna della malga

All'inizio e alla scadenza dell'affitto/concessione, la proprietà, supportata dal servizio di custodia, in contraddittorio con l'affittuario/concessionario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna della malga, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare tecnico-economico e nel verbale di carico.

Alla scadenza dell'affitto/concessione, se non saranno rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatto salva la richiesta di eventuali integrazioni.

È escluso qualsiasi rimborso a favore dell'affittuario/concessionario per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili) o migliorie, che dovranno essere lasciati in proprietà all'Ente, e per l'eventuale arredo mobile e attrezzatura a corredo che l'affittuario/concessionario potrà lasciare, se ritenuta idonea dalla proprietà, senza che ciò comporti la richiesta di alcun indennizzo.

Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale dell'Ente proprietario, d'intesa con l'affittuario/concessionario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali (verbale di carico e scarico della malga).



COMUNE DI DRENA

Provincia di Trento
Via Roma, 12 – 38074 Drena (TN)



L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente capitolato.

TITOLO V VIGILANZA E SANZIONI

Art. 24 Inadempienze e penalità

L'affittuario/concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione e, quindi, soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto previsto nel presente disciplinare, sia per la violazione delle norme di polizia forestale.

Per le eventuali inadempienze alle norme indicate negli articoli precedenti e riassunte nello schema sottoindicato, verranno applicate, salvo i casi di forza maggiore, le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario:

Articolo oggetto di inadempimento	Infrazione	Penalità
art. 4 Durata della monticazione	monticazione anticipata, demonticazione ritardata	€ 15,00/giorno di anticipo/ritardo
art. 5 Determinazione del carico	per ogni UBA alpeggiata in più o in meno rispetto al limite di tolleranza fissato	€ 40,00
art. 8 Manutenzioni ordinarie	mancata effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria	€ 200,00 per ogni inadempienza
art. 21 Gestione degli animali al pascolo	mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e)	€ 200,00 per ogni inadempienza
art. 23 Contenimento della flora infestante	rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a) e b)	€ 200,00 per ogni inadempienza

Art. 25 Risoluzione anticipata e recesso

L'Ente proprietario si riserva il diritto di sospendere, modificare o risolvere il contratto di affitto o revocare l'atto di concessione oggetto del presente disciplinare, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza stabilita all'art. 14, qualora i beni concessi servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, senza che il concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni.

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che l'affittuario/il concessionario eserciti l'affitto/la concessione in difformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente atto e nel contratto/concessione, l'Amministrazione concedente diffiderà con lettera raccomandata/PEC il medesimo Affittuario/Concessionario ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla risoluzione del contratto di affitto/revoca dell'atto di concessione nonché alla richiesta all'affittuario/al Concessionario di risarcimento degli eventuali danni derivanti al bene a seguito dell'inosservanza delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto.



COMUNE DI DRENA

Provincia di Trento
Via Roma, 12 – 38074 Drena (TN)



L'Ente proprietario si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, avvalendosi dei custodi forestali, lo stato di manutenzione dei beni oggetto dell'affitto/concessione e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali l'affitto/concessione è stato stipulato; l'accertamento di anomalie in tal senso potrà determinare, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, l'immediata risoluzione dell'affitto/revoca della concessione, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome dell'Amministrazione concedente.

L'affittuario/concessionario ha facoltà di recedere dal presente contratto di affitto/atto di concessione dandone comunicazione, inoltrata con nota raccomandata/PEC, con preavviso di 120 (centoventi) giorni sulla data del recesso.

L'Ente proprietario avrà diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire in dipendenza della recessione anticipata ed al rimborso delle eventuali spese per il ripristino dello stato del bene in affitto/concessione.

Art. 26 Clausole di risoluzione espressa

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 28, l'Ente proprietario si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'affittuario/concessionario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- malga caricata con un numero di UBA inferiore a quello minimo fissato all'art. 5, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- cessione del contratto o subaffitto/subconcessione non autorizzati;
- pagamento del canone annuo (ed eventuale canone aggiuntivo) con un ritardo superiore a sessanta giorni.

Per l'Ente proprietario

Sig.

Per l'Affittuario/Concessionario

Sig.